



**COMUNE DI ELMAS
CORPO POLIZIA LOCALE**

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921
E-mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

ORDINANZA N. 47 DEL 11 LUGLIO 2016

ISTITUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE

(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RAVVISATA la necessità di effettuare alcuni interventi per il miglioramento della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale all'interno del centro abitato;

TENUTO conto che la via Aiana e la via Brigata Sassari, entrambe di recente realizzazione, hanno una carreggiata di dimensioni ridotte che non consente contemporaneamente la circolazione dei veicoli nei due sensi di marcia e la sosta su almeno un lato della stessa;

CONSIDERATO che recentemente l'Amministrazione ha istituito il nuovo servizio comunale di spazzamento meccanizzato delle strade del centro abitato, per il quale si è reso necessario regolamentare ulteriormente la circolazione e le soste in molte strade al fine di facilitare la realizzazione del servizio di pulizia e contestualmente creare meno disagi ai residenti;

SENTITO in merito il parere del Comando di Polizia Locale;

VISTA nello specifico le allegate planimetrie redatte dal personale del locale Settore di Polizia Locale, inerenti le modifiche ed adeguamenti alla viabilità nelle suddette strade, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm.ii.;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso alla proposta di cui sopra approvando le modifiche alla viabilità secondo quanto previsto e riportato nella suddette planimetria;

VISTA la nota della Prefettura - UTG di Cagliari del 20.01.2006 avente ad oggetto "Parere sul potere di ordinanza in materia di circolazione stradale";

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, l'istituzione del senso unico di marcia e il divieto di sosta sul lato sx considerato il senso di percorrenza stesso, che modifica l'attuale regolamentazione della circolazione stradale vigente, nella via Aiana e nella via Brigata Sassari e relativo adeguamento della segnaletica stradale delle strade adiacenti, come meglio riportate nelle allegate planimetrie che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

L'abrogazione della disciplina della circolazione stradale nelle viabilità in discorso, istituita con precedenti ordinanze in contrasto con quanto previsto dal presente provvedimento.

Alla ditta incaricata l'apposizione della segnaletica occorrente e regolamentare.

Il Responsabile dell'Ufficio Messo Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale - sede;
- Settore Tecnico comunale - sede;
- Stazione Carabinieri di Cagliari - Sant'Avendrace- mail: STCA231130@carabinieri.it;
- Ditta Marci & Faedda - mail: giuliano.marci@libero.it;

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Dr. M. Pili.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Responsabile del Settore
Cap. Dr. Marco Pili

COMUNE DI ELMAS

Prot. N. ³⁷².....U.M.

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver
oggi ^{11 LUG. 2016} notificato copia dell'atto che
precede al ^{U.T.C. SEDE}
mediante consegna a mani ^{SARAS GUANCHEU}



IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI ELMAS

Prot. N. ³⁷³.....U.M.

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver
oggi ^{11 LUG. 2016} notificato copia dell'atto che
precede al ^{UFF. P.L. SEDE}
mediante consegna a mani ^{SARENTU RITA}



IL MESSO COMUNALE